



DELIBERA N. 114/21/CSP

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 2-BIS, DEL
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE
ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70,
DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.**

(PROC. N. 1445/DDA/GDS - <http://www.qirisen.com>)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 20 maggio 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633 recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto*

conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 295/20/CONS, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con istanza n. DDA/3460 e relativi allegati, acquisita con prot. n. DDA/0000927 del 22 marzo 2021, è stata segnalata dall'avv. Eleonora Curreri, in qualità di legale rappresentante della Stamperia Carcano S.p.A. sul sito *internet* <http://www.qirisen.com>, alla pagina [<http://www.qirisen.com/index.html>] di opere di carattere fotografico, diffuse in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633;
2. la Direzione contenuti audiovisivi, al fine di accertare la sussistenza della violazione, ha inviato al soggetto istante, con comunicazione del 31 marzo 2021 (prot. n. DDA/0001059), una richiesta di integrazioni dell'istanza, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del Regolamento;
3. con comunicazione del 2 aprile 2021 (prot. n. DDA/0001093) il soggetto istante ha provveduto a trasmettere le integrazioni richieste, indicando le pagine *internet* in cui sono presenti le opere di carattere fotografico oggetto della segnalazione;
4. dalla visione del sito oggetto di istanza risulta che, alle pagine *internet* sopraindicate, sono effettivamente presenti riproduzioni delle opere fotografiche oggetto di istanza, diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 7), 12, 13, 16, 87 e 88, della citata legge n. 633/41;
5. dalle verifiche effettuate risulta altresì, quanto segue:
 - il sito *internet* oggetto di istanza è stato verosimilmente registrato dalla società Xin Net Technology Corporation, con sede in Level 3, Block A2, Sino-I Campus No. 1, Disheng West Street Beijing Economic and Technological Development Zone, Pechino100176, China, il cui indirizzo di posta elettronica è supervision@xinnet.com, per conto di Qingdao Qirisen International Trading co., con sede in LTD. RM 1108, Block 2, Tiantai Financial Plaza No.333 Macau Road, Jiaozhou, Qingdao, China, raggiungibile all'indirizzo e-mail info@qirisen.com;



- i servizi di *hosting* risultano verosimilmente forniti dalla società China Mobile Communications Corporation, CN, il cui indirizzo di posta elettronica è ir@chinamobilehk.com; i server appaiono verosimilmente riconducibili alla società China Unicom Cloud Data Company Limited e risultano essere localizzati a Pechino, Cina.
- 6. con comunicazione del 14 aprile 2021 (prot. n. DDA/0001205), la Direzione Contenuti Audiovisivi ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 1445/DDA/GDS relativo alla predetta istanza, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 7), 12, 13, 16, 87 e 88, della legge n. 633 del 1941;
- 7. considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito <http://www.qirisen.com>, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del *decreto*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e cui risultano riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;
- 8. nei termini fissati dall'art. 7, comma 4, del *Regolamento*, ovvero entro cinque giorni lavorativi decorrenti nel caso di specie dal 14 aprile 2021, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;
- 9. dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto di istanza, si evidenzia che alle pagine internet sopra riportate sono ancora accessibili le opere oggetto di istanza a seguito della ricezione della comunicazione dell'avvio del procedimento;
- 10. non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possano ritenersi giustificate alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

CONSIDERATO che, in ragione della localizzazione all'estero dei *server* impiegati, l'organo collegiale, in presenza di una violazione, potrebbe ordinare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del *Regolamento*, ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit*, di cui all'art. 14 del *decreto* legislativo 9 aprile 2003, n. 70, esclusivamente di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito;

CONSIDERATO che il citato art. 8, comma 2, del *Regolamento* pone tra i parametri di valutazione dell'organo collegiale ai fini dell'adozione del provvedimento ivi contemplato quelli di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;



CONSIDERATO che l'articolo 8, comma *2-bis*, del *Regolamento* dispone che qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, ma non reputi di poter adottare nei confronti dei prestatori di servizi gli ordini di cui ai commi 3, 4 e 5 alla luce dei criteri di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, l'organo collegiale dispone l'archiviazione degli atti e dà comunicazione della violazione accertata agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della Legge sul diritto d'autore;

CONSIDERATO che nel caso di specie il soggetto istante ha segnalato la presenza, alle pagine *internet* sopracitate, di alcune opere di carattere fotografico indicate all'art. 87, primo periodo, della citata legge n. 633/1941 e che godono della più limitata tutela dei diritti connessi;

CONSIDERATO che la violazione accertata non riguarda opere dell'ingegno dotate di carattere creativo, quali sono le opere fotografiche di cui all'art. 2, n. 7) della citata legge n. 633/1941 e che, pertanto, risulterebbe non proporzionata l'adozione di un provvedimento di disabilitazione dell'accesso all'intero sito *internet* <http://www.qirisen.com>, dedicato alla vendita di prodotti industriali;

RITENUTO, per l'effetto, che non sussistano le condizioni di cui all'art. 8, comma 2, del *Regolamento*;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti ai sensi dell'art. 8, comma *2-bis* e ne dispone la trasmissione ai competenti organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 20 maggio 2021

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba